

REGOLAMENTO (CEE) N. 2176/90 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 797/85 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la politica strutturale deve contribuire ad aiutare gli agricoltori ad adeguarsi alla nuova realtà del mercato e ad attenuare gli effetti che la nuova politica di mercato e dei prezzi può avere, in particolare, sui redditi agricoli;

considerando che il Consiglio europeo ha richiesto alla Commissione di esaminare tutte le possibilità d'incremento dell'impiego di materie prime agricole per scopi non alimentari;

considerando che, per quanto riguarda i cereali, esistono già concrete e sperimentate possibilità di impiego non alimentare, sotto il profilo tecnico ed economico;

considerando che la realizzazione di queste possibilità consentirà agli agricoltori di sfruttare nuove opportunità di smercio della produzione; che, per incoraggiarli a procedere su questa via, i cereali devono essere resi disponibili a prezzi interessanti;

considerando tuttavia che questi nuovi usi non devono determinare un incremento della produzione di cereali, il quale comprometterebbe un ulteriore aumento delle eccedenze;

considerando che il vigente sistema di aiuti inteso a promuovere la messa a riposo di seminativi dovrebbe essere conseguentemente modificato, introducendo un aiuto specifico a favore dell'utilizzazione di seminativi per scopi non alimentari;

considerando che, per garantire che la nuova politica sia efficacemente applicata, occorre stabilire talune condizioni minime per la concessione dell'aiuto specifico; che è necessario stabilire in particolare che i produttori e i gruppi di produttori, per poter beneficiare dello stesso, presentino un contratto stipulato con un'impresa di trasformazione, a garanzia dell'uso per scopi non alimentari dei prodotti in questione;

considerando che per procurare un incentivo supplementare ai produttori che hanno messo a riposo una quantità

importante di seminativi, cioè almeno il 40 %, e che soddisfano le altre condizioni per ricevere l'aiuto specifico si dovrebbe prevedere un esonero dal prelievo di corresponsabilità previsto all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽⁵⁾, nonché dal prelievo supplementare di corresponsabilità previsto all'articolo 4 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che, inoltre, per evitare il cumulo di aiuti, è opportuno escludere dal beneficio dell'aiuto specifico i prodotti per cui può essere erogata una restituzione alla produzione a norma dell'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75 o accordato l'aiuto previsto all'articolo 11 ter dello stesso regolamento;

considerando che i massimali dell'aiuto specifico devono essere fissati tenendo conto del reddito derivante dalla vendita dei cereali in questione alle imprese di trasformazione; che detti massimali devono, di conseguenza, essere inferiori a quelli effettivamente erogati per la messa a riposo dei seminativi;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 797/85 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89 ⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 797/85 è modificato come segue:

a) È inserito il paragrafo seguente:

• 3. bis. Gli Stati membri possono predisporre un regime di aiuto specifico a favore dell'impiego di seminativi per scopi non alimentari, consistenti nella fabbricazione, all'interno della Comunità, di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale.

Sono ammissibili al regime di aiuto:

— i beneficiari del regime di aiuto di cui al paragrafo 1, a condizione che i seminativi messi a riposo rappresentino almeno il 30 % dei seminativi dell'azienda in questione;

⁽¹⁾ GU n. C 31 del 9. 2. 1990, pag. 7.⁽²⁾ GU n. C 175 del 16. 7. 1990.⁽³⁾ GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 33.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1.